

TARIFFARIO DELL'ORGANISMO LIVORNESE DI MEDIAZIONE FORENSE

1. L'INDENNITA' DI MEDIAZIONE

L'INDENNITÀ DI MEDIAZIONE è comprensiva delle SPESE DI AVVIO del procedimento di mediazione e delle SPESE DI MEDIAZIONE.

Le SPESE DI MEDIAZIONE integrano il compenso dell'O.D.M. ai sensi dell'art. 17, comma 5 *ter*, del D.Lgs. n. 28/2010.

A sensi del Regolamento di procedura e codice etico dell'O.D.M., **ciascuna parte** è tenuta a versare all'Organismo:

1) le **SPESE DI AVVIO** del procedimento (€ **40,00 + IVA = € 48,80**), all'atto della presentazione presso la Segreteria Amministrativa, rispettivamente, della domanda di mediazione o della dichiarazione di adesione, in contanti o mediante pagamento bancomat. L'importo sarà di **€ 80,00** più IVA, qualora il valore della mediazione sia superiore ad € 250.000,00;

2) l'intero ammontare delle **SPESE DI MEDIAZIONE** (**calcolato in base alle TABELLE 1) e 2) che seguono**) successivamente al primo incontro (o incontro preliminare) se lo stesso si è concluso con l'accordo circa la possibilità di iniziare la procedura di mediazione, mediante bonifico bancario sul c/c dell'O.L.M.F.: iban_____, con causale obbligatoria: "SPESE DI MEDIAZIONE: **n.r.m.**____ /....., NOMINATIVO DELLA PARTE nel cui interesse è effettuato il versamento".

Nelle **TABELLE 1) e 2)**, al **valore della controversia** (colonna **1.**), che va calcolato in base ai criteri sotto indicati, corrisponde

l'ammontare delle **spese di mediazione** per il caso in cui il primo incontro (o incontro preliminare) si sia concluso con l'accordo circa la possibilità di iniziare la procedura di mediazione (**colonna 2.**) e per il caso di raggiungimento di accordo amichevole(**colonna 3.**).

2. CALCOLA LE TUE SPESE DI MEDIAZIONE

2.1. SE L'ESPERIMENTO DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE È CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ DELL'AZIONE GIUDIZIALE (C.D. MEDIAZIONE OBBLIGATORIA):

(ai sensi dell'art. 5, commi 1 *bis* e comma 2, D.Lgs. 28/2010)

TABELLA 1)

1. Valore controversia	2. Indennità di mediazione per ciascuna parte se la parte chiamata aderisce
Fino a € 1.000,00	€ 79,30
Da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 146,40
Da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 280,60
Da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 390,40
Da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 671,00
Da € 50.001,00 a € 250.000,00	€ 1.122,40

Da € 250.001,00 a €. 2.500.000,00	€ 4.148,00
Da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 6.344,00
Oltre € 5.000.001,00	€ 11.224,00

Tutti gli importi sono comprensivi di IVA al 22%

SE SI TRATTA DI MEDIAZIONE VOLONTARIA:

(in tutti gli altri casi)

TABELLA 2)

1. Valore controversia	2. Indennità di mediazione per ciascuna parte se la parte chiamata aderisce	3. Indennità di mediazione per ciascuna parte se si raggiunge un accordo positivo (DPR 145/11 ART. 5 CO. B)
Fino a € 1.000,00	€ 79,30	€ 19,83
Da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 158,60	€ 39,65
Da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 292,80	€ 73,20
Da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 439,20	€ 109,80
Da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 732,00	€ 183,00
Da € 50.001,00 a € 250.000,00	€ 1.220,00	€ 305,00

Da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 2.440,00	€ 610,00
Da € 500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 4.636,00	€ 1.159,00
Da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 6.344,00	€ 1.586,00
Oltre € 5.000.001,00	€ 11.224,00	€ 2.806,00

Tutti gli importi sono comprensivi di IVA al 22%

3. I CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE SPESE DI MEDIAZIONE (di cui all'art.16 del DM 180/2010, come modificato dal D.L 4/8/2014, n.139

- 1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.*
- 2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva , è dovuto da ciascuna parte , per lo svolgimento del primo incontro, un importo di €.40,00 per le liti di valore fino a €.250.000, 00 e di euro 80,00 per quelle di valore di superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.*
- 3. Per le spese di mediazione è dovuta da ciascuna parte l'importo indicato in Tabella.*
- 4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella: a) può essere aumentato in misura non superiore ad un quinto tenuto conto della particolare importanza o complessità dell'affare;b) deve essere aumentato in misura non superiore al quarto in caso di successo della mediazione; c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'art.11 del decreto legislativo; d)nelle materie di cui all'art. 5, comma 1 bis comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma e non si applica alcun aumento tra quelli previsti dal presente articolo, ad eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma ;e)deve essere ridotto ad euro quaranta per il primo scaglione ed ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni , ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.*
- 5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile, l'importo minimo rispetto al primo scaglione è liberamente determinato.*
- 6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in alcun caso.*
- 7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice civile.*

8. *Qualora il valore risulti indeterminato o indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di €250.000,00 e lo comunica alle parti. In ogni caso se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo della indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.*
9. *Le spese di mediazione sono dovute prima dell'inizio del primo incontro in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per l'intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art.11 del decreto legislativo. In ogni caso, nell'ipotesi di cui all'art. 5 comma 1, del decreto legislativo, l'organismo ed il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.*
10. *Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero nel caso di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero della nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta di cui all'art. 11 del decreto legislativo.*
11. *Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.*
12. *Ai fini della corresponsione delle indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come un'unica parte.*
13. *Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4 lettera d) per le materie di cui all'art.5 comma 1, del decreto legislativo. Resta ferma ogni altra disposizione del presente articolo.*
14. *Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A del DM 180/2010, sono derogabili. Si ricorda comunque che: - qualora il valore risulti indeterminato o indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di €. 250.000,00; - E' nella facoltà degli organismi di mediazione stabilire una deroga in melius degli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinata a norma della Tabella A allegata al DM 180/2010, così come previsto dall'art. 5 comma 1, lett. f) del Dl. 145/2011: ciò nella chiara linea di una possibile riduzione del costo complessivo del procedimento di mediazione.*
15. La quantificazione delle spese di mediazione di cui alla **TABELLA 1)** tiene conto della **riduzione di 1/3** dell'importo

delle spese di mediazione previsto per i procedimenti di cui **all'art. 5, commi 1 bis e comma 2, D.Lgs. 28/2010** (c.d. mediazione obbligatoria).

16. Con riferimento alle controversie di valore più elevato, rientranti negli scaglioni da € 500.001,00 a € 2.500.000,00 e da 2.500.001,00 a 5.000.000,00 di cui alla Tabella A del D.M. 180/2010, la determinazione delle spese di mediazione viene effettuata in base ai sotto-scaglioni di cui alle **TABELLE 1) e 2)**.

4. E' UTILE, INOLTRE, SAPERE CHE:

- a. Le **spese di mediazione comprendono l'onorario del mediatore** per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti; esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento, di nomina di un collegio di mediatori o di nomina di uno o più mediatori ausiliari.
- b. In aggiunta all'indennità di mediazione, le parti sono tenute al **rimborso dei costi** sostenuti dall'Organismo per lo svolgimento del procedimento (es. spese postali, ecc.).
- c. Ai fini della corresponsione delle indennità di mediazione, quando più soggetti rappresentano **un unico centro d'interessi** si considerano come un'unica parte.
- d. L'Organismo rilascia **copia del verbale** del procedimento di mediazione **solo se** sono state corrisposte **per intero** le indennità di mediazione di **tutte le parti** che partecipano al procedimento.
- e. Ciascuna parte ha **facoltà di anticipare** per la parte che non ha provveduto al pagamento le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
- f. Le spese di mediazione sono dovute **in solido** da ciascuna parte che, nel corso del primo incontro, si sia espressa sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione.
- g. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5, commi 1 bis e 2, del D.Lgs. n. 28/2010, o si tratti di mediazione demandata dal Giudice, **le parti che possiedono i requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato**, ai sensi dell'art. 76 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, **sono esonerate dal pagamento dell'indennità** spettante all'Organismo.
- h. **A ciascuna parte che corrisponde l'indennità di mediazione**, alla quale l'Organismo rilascia **fattura di**

pagamento, è riconosciuto un **credito di imposta** nella misura e con le modalità fissate dall'art. 20 del D.Lgs. n. 28/2010 (si precisa che, ai fini del riconoscimento del credito di imposta, **è necessario vi sia esatta corrispondenza tra la persona fisica o giuridica che partecipa alla mediazione e la fattura di pagamento dell'indennità di mediazione**).